

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1113

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2002

—————

Disposizioni in materia di detenzione di soggetti
tossicodipendenti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema del sovraffollamento delle carceri e della detenzione indifferenziata è stato ed è, insieme al sovraccarico degli affari penali, l'argomento tra i più dibattuti sul piano politico-istituzionale.

Alla fine della passata legislatura si è cercato di risolvere il problema proponendo provvedimenti clemenziali, quali l'amnistia e l'indulto. Le stesse voci favorevoli, però, ben presto apparvero motivate, più che da un libero convincimento, da una situazione di emergenza, quasi di paura: dalla paura di una rivolta carceraria, dopo che a seguito della miccia esplosa con il «caso Sassari», si erano andati ad accendere tanti fuochi in diverse carceri del paese: Alba, Avellino, Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Salerno, Roma, Udine.

Inutile stare qui a ripetere le diverse fondate ragioni che prevalsero per bloccare le iniziative clemenziali. È sufficiente ricordare fra quelle più avvertite e inoppugnabili il timore dell'aggravarsi della già precaria situazione di sicurezza dei cittadini.

Più di un terzo della intera popolazione carceraria, infatti, è costituita da tossicodipendenti, la maggior parte dei quali autori di furti, scippi, rapine, violenze e piccolo spaccio, i quali, in assenza di interventi di prevenzione e di reinserimento, una volta liberati, si ritroverebbero subito a commettere altri delitti e, quindi, a ritornare in carcere.

Il problema del sovraffollamento carcerario collegato, oltre che al rilevante numero di extracomunitari, alla presenza di circa il 40 per cento di detenuti tossicodipendenti, nonchè i connessi problemi degli elevati numeri di autolesionismo, di tentato omicidio, di suicidio, di decesso, di ferimenti, di rifiuto di medicine e terapie, non possono essere ri-

solti se non con l'approntare, il reperire, strutture idonee al ravvedimento di questa particolare categoria di detenuti.

È necessario prendere in seria considerazione quelle ipotesi di lavoro da tempo fatte dal Ministero della giustizia circa la creazione di un sistema carcerario con circuiti differenziati per detenuti comuni, malati, giovani, adulti appartenenti alla criminalità organizzata, stranieri, tossicodipendenti.

In tale quadro, accanto alle altre possibilità già esistenti, quali l'avvio ai programmi di recupero in comunità, l'Amministrazione deve dare priorità ai progetti mirati al reinserimento dei dipendenti dalle sostanze stupefacenti.

Questi soggetti risultano, come è stato detto, i più numerosi tra i detenuti, sicchè farli uscire dal circuito «ordinario» senz'altro serve per contribuire allo sfollamento degli istituti, consentendo forme di vivibilità per civili e migliori *standard* di trattamento a chi dovrà continuare a restare nei circuiti delle carceri «ordinarie».

Tutto ciò, fra l'altro, è in linea con alcuni orientamenti governativi più recenti, fra i quali quello del ricorso alle pene alternative manifestata dal Ministro per i rapporti col Parlamento, nonchè il via libera dato dal Ministro della giustizia al progetto di sperimentazione per far uscire dalle celle detenuti tossicodipendenti che potrebbero trovare ingresso nel carcere dismesso di Castelfranco, in Emilia, da ristrutturare per renderlo luogo di lavoro e di reinserimento nella realtà sociale, sulla falsariga delle regole e degli obiettivi delle «colonie agricole». È evidente che la ristrutturazione del solo carcere di Castelfranco non basta a risolvere il grave problema e potendo esso accogliere soltanto la minima parte dei soggetti che si trovano

nelle identiche situazioni di dipendenza, potrebbe creare incaccettabili discriminazioni.

Tutto ciò, per altro, non solo è in linea con gli studi più recenti del Dicastero della giustizia, ma si può e si deve fare sulla base di una normativa già vigente, che altrimenti continuerebbe a restare quasi totalmente inapplicata.

Per i soggetti tossicodipendenti vige l'articolo 95 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che testualmente al comma 1 prevede che «La pena detentiva nei confronti di una persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi».

La norma è rimasta quasi del tutto inattuata, poichè, se si eccettuano i timidi tentativi di individuazione di case circondariali e di acquisizione di case mandamentali, i governi che si sono succeduti in tutti questi ultimi anni non sono riusciti a reperire, attrezzare e destinare strutture sufficienti per accogliere tutti i soggetti tossicodipendenti, aventi per legge diritto a un trattamento differenziato e mirato di recupero, non soltanto quelli condannati per spaccio o che hanno il diritto di ricevere le cure loro riconosciute dall'articolo 96 del citato testo unico.

L'inadempienza governativa, quindi, non può servire da causa giustificante di provvedimenti «tamponi» e solo provvisoriamente risolutivi del sovraffollamento carcerario, così come non è più ammissibile che essa possa essere presa a pretesto da quanti, affezionati alla tesi della legalizzazione delle sostanze stupefacenti, si affannano a rilevare l'inutilità, se non la dannosità, dell'espiazione di pena detentiva da parte di soggetti tossicodipendenti negli attuali istituti carcerari.

L'espiazione di pena detentiva non sarebbe dannosa, ma utile, ancor prima che alla collettività, allo stesso tossicodipendente, se potesse essere effettuata in strutture idonee alla sua riabilitazione e al suo reinserimento. Soprattutto se il circuito differenziato per questa particolare categoria verrà articolato in tre diversi moduli:

1) in un carcere «a sicurezza attenuata» per i soggetti in condizione giuridica più pesante e, se necessario, per i soggetti al loro primo ingresso, in attesa di una diagnosi precisa;

2) in misura alternativa con collocamento in comunità terapeutiche, a forte impegno trattamentale e in condizioni «protette»;

3) in misura alternativa in ambiente libero, con collocamento in comunità - alloggio, per i soggetti con forme di dipendenza più lievi o in una fase di remissione.

Tale circuito differenziato, è evidente, si va ad aggiungere alle possibilità di decarcerizzazione previste da apposite norme, quali l'articolo 90 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che stabilisce che per le persone condannate a pena detentiva non superiore a quattro anni per reati connessi allo stato di tossicodipendenza, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni, ove sia in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo; l'articolo 94 dello stesso testo unico che prevede l'affidamento in prova in casi particolari e, infine, il nuovo testo dell'articolo 656 del codice di procedura penale che ribadisce per tutti i tossicodipendenti condannati fino a quattro anni la possibilità di sospendere l'esecuzione della pena in vista della concessione di una delle misure alternative previste dagli stessi articoli 90 e 94 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

L'articolo 1 contiene le previsioni sostitutive dell'articolo 95 del citato testo unico,

così da indurre il Governo a realizzare entro il termine massimo di due anni, su basi territoriali, una rete di strutture sufficienti ed idonee al recupero e reinserimento di tutti i tossicodipendenti, possibilmente attraverso un circuito differenziato da articolare secondo i tre indicati moduli.

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge dovrebbero essere in buona parte già coperti dalle spese che in ogni caso l'erario è tenuto a sostenere per i detenuti tossicodipendenti presenti negli istituti carcerari italiani.

Ad ogni buon fine, soprattutto in considerazione dei maggiori oneri che potrebbero derivare dall'acquisizione e dagli accreditamenti di strutture da destinare al recupero dei tossicodipendenti, nel comma 3 è stata prevista la modalità di copertura eventuale da reperire mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per il triennio 2002-2004 nello stato di previsione del Ministero della giustizia, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente)

1. L'articolo 95 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

«Art. 95. - *(Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente)*. - 1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o è stato condannato con sentenza anche non definitiva per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza deve essere detenuto in strutture idonee per lo svolgimento dei programmi terapeutici e socio-riabilitativi».

2. Il Ministro della giustizia, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con uno o più decreti, all'individuazione e all'acquisizione, su basi territoriali, delle strutture di cui all'articolo 95 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ovvero all'accreditamento di comunità terapeutiche da destinare ai tossicodipendenti di cui al medesimo articolo.

3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia provvede ad articolare le strutture e le comunità accreditate in tre moduli interscambiabili, secondo la gravità della pena e l'evoluzione della situazione. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede

mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

